

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE, LA BANCA D'ITALIA, LA CONSOB E L'ISVAP PER LA
COOPERAZIONE IN MATERIA DI STABILITÀ FINANZIARIA, PREVENZIONE E
GESTIONE DELLE CRISI FINANZIARIE DI NATURA SISTEMICA

7 marzo 2008

1 Finalità

- 1.1 Con il presente Protocollo d'Intesa (di seguito "Protocollo") il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca d'Italia, la Consob e l'Isvap (di seguito "Parti") disciplinano, su base volontaria e nel rispetto delle rispettive competenze, la cooperazione e lo scambio di informazioni e valutazioni per la salvaguardia della stabilità del sistema finanziario italiano, la prevenzione e la gestione delle crisi finanziarie con potenziali effetti di natura sistemica, incluse quelle con ripercussioni rilevanti in altri paesi, in particolare negli altri Stati membri dell'area dell'euro, dell'Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo.
- 1.2 Ai fini di cui al paragrafo 1.1, le Parti costituiscono il Comitato per la Salvaguardia della Stabilità Finanziaria (di seguito "Comitato").
- 1.3 Le disposizioni del presente Protocollo sono conformi al *Memorandum of Understanding on co-operation between the Banking Supervisors, Central Banks and Finance Ministries of the European Union in financial crisis situations*, entrato in vigore il 1 luglio 2005. Esse danno attuazione alle raccomandazioni del Comitato Economico e Finanziario dell'UE in materia di gestione delle crisi finanziarie.

2 Organizzazione e funzionamento del Comitato

- 2.1 Il Comitato è composto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, dal Governatore della Banca d'Italia, dal Presidente della Consob e dal Presidente dell'Isvap.
- 2.2 Al Comitato partecipano anche i membri supplenti rispettivamente designati che assumono le funzioni dei membri titolari in caso di assenza di questi ultimi. Nel corso delle riunioni del Comitato, i membri titolari e quelli supplenti possono farsi assistere da esperti delle rispettive istituzioni.
- 2.3 Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito del Presidente, rappresentanti di altre autorità di vigilanza e organismi nazionali che – in relazione alle condizioni esistenti – possono avere un ruolo utile per le finalità di cui al presente Protocollo.

- 2.4 Il Comitato è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di una delle altre Parti, a) almeno due volte l'anno per l'attività di prevenzione e preparazione descritta nella sezione 3; b) ogni qual volta si manifesti un caso potenziale di crisi di cui al paragrafo 4.2.
- 2.5 Sulla base di criteri condivisi, le Parti definiscono una lista di propri rappresentanti che agiscono da punto di contatto.

3 Funzioni del Comitato in materia di prevenzione delle crisi e di preparazione al loro eventuale insorgere

- 3.1 L'attività del Comitato è volta a prevenire le crisi finanziarie di natura sistemica e a rafforzare la preparazione delle Parti per far fronte in maniera efficace e tempestiva al loro eventuale insorgere.
- 3.2 La cooperazione di cui al presente Protocollo è funzionale a: (i) esaminare i fenomeni rilevanti per la stabilità del sistema finanziario italiano, (ii) predisporre adeguati piani di emergenza, (iii) condurre esercizi congiunti di simulazione di crisi, (iv) raccordare l'attività delle Parti nella predisposizione di prove di stress.
- 3.3 Il Comitato esamina i principali rischi e vulnerabilità del sistema finanziario nazionale, le possibili misure atte a circoscriverli e i possibili canali di contagio a sistemi finanziari di altri paesi, tenendo conto in particolare delle analisi tecniche condotte dalle autorità di cui al paragrafo 4.3.
- 3.4 Il Comitato promuove lo sviluppo di piani di emergenza allo scopo di precisare i compiti di ciascuna delle Parti, di definire le informazioni e valutazioni da scambiare in caso di crisi nonché le procedure e le modalità per lo scambio di informazioni e di approntare soluzioni di emergenza per ipotetici scenari di crisi. Le indicazioni da concordare mirano a fornire un quadro minimo di informazione ed azione, che è integrato sulla base delle caratteristiche specifiche della situazione di crisi.
- 3.5 Con cadenza almeno biennale, le Parti organizzano congiuntamente prove di stress ed esercizi di simulazione di crisi finanziarie, anche attraverso la partecipazione di propri

rappresentanti ad analoghi esercizi organizzati in ambito internazionale.

4 Funzioni del Comitato in materia di gestione delle crisi

- 4.1 Oltre che per le funzioni di cui alla sezione 3, il presente Protocollo si applica in tutte le circostanze in cui la cooperazione tra le Parti possa facilitare la gestione, da parte delle autorità, di crisi finanziarie con potenziali effetti di natura sistemica, incluse quelle con ripercussioni rilevanti in altri paesi, in particolare negli altri Stati membri dell'area dell'euro, dell'UE e dello Spazio Economico Europeo.
- 4.2 Le crisi finanziarie di natura sistemica includono: (i) crisi che riguardino singole banche o imprese assicurative, gruppi bancari o assicurativi, conglomerati finanziari o altre istituzioni finanziarie in grado di avere effetti di contagio sul sistema finanziario italiano; (ii) fenomeni di instabilità che possono pregiudicare il funzionamento dei mercati finanziari, dei sistemi di pagamento e delle altre infrastrutture del mercato finanziario; (iii) qualsiasi altro fenomeno in grado di minare in maniera generalizzata la fiducia di risparmiatori, investitori e assicurati o di altri soggetti partecipanti ai mercati finanziari nazionali.
- 4.3 Al fine di pervenire a una valutazione complessiva sulla natura della crisi e sui rischi per il sistema finanziario italiano da parte del Comitato, la Banca d'Italia, la Consob e l'Isvap, per i rispettivi aspetti di competenza e anche su richiesta di una delle altre Parti, valutano se una crisi finanziaria abbia potenziali effetti di natura sistemica, anche tenendo conto delle possibili interdipendenze tra i diversi settori del mercato finanziario e dei criteri sviluppati in sede internazionale e approvati dal Consiglio Ecofin di ottobre 2007.
- 4.4 Il Comitato assicura il tempestivo scambio di informazioni e valutazioni tra le Parti al fine di facilitare il coordinamento delle misure necessarie per la gestione e la risoluzione della crisi, nel rispetto dei mandati istituzionali delle Parti.
- 4.5 Il presente Protocollo si applica anche alle crisi finanziarie che potrebbero richiedere una cooperazione a livello internazionale con le competenti autorità di paesi non appartenenti all'Unione Europea.

5 Cooperazione e scambio di informazioni

- 5.1 Nei casi di cui alla Sezione 4 e per quanto di competenza, le Parti comunicano tempestivamente al Comitato:
- le proprie valutazioni e tutte le informazioni rilevanti sulla situazione in essere, sui possibili canali di contagio ad altri intermediari, alle infrastrutture e ai mercati, sulle potenziali implicazioni sul sistema finanziario italiano e su quello di altri paesi, in particolare degli altri Stati membri della UE e dello Spazio Economico Europeo, e sulle possibili implicazioni per l'economia italiana.
 - informazioni in via preventiva sulle misure che esse possono adottare nella specifica situazione di crisi nell'ambito delle competenze attribuite a ciascuna di esse dall'ordinamento vigente.
- 5.2 Nel caso si debba prendere in considerazione l'opzione di un intervento pubblico di sostegno finanziario o economico per la gestione e risoluzione di una crisi finanziaria con effetti sistemici, il Comitato consulta l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al fine di verificare la compatibilità dell'intervento con la normativa sugli aiuti di stato.
- 5.3 Nella gestione delle crisi finanziarie di natura sistemica, la cooperazione e lo scambio di informazioni e valutazioni tra le Parti possono avvenire direttamente per il tramite dei soggetti individuati nella lista di cui al paragrafo 2.5.
- 5.4 Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla Sezione 3, le Parti comunicano al Comitato, che le esamina:
- le proprie valutazioni e informazioni su eventi e tendenze che esse ritengono significative per la stabilità del sistema finanziario italiano;
 - le misure da esse adottate che possano avere implicazioni per la stabilità del sistema finanziario e per la prevenzione e la gestione delle crisi di natura sistemica;
- 5.5 Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza, le Parti condividono valutazioni e informazioni su aspetti rilevanti per le funzioni del Comitato di cui siano venute a conoscenza da parte di terzi, in particolare da parte di

autorità di altri paesi e organismi internazionali. In relazione alle caratteristiche dei rischi per la stabilità del sistema finanziario nazionale e delle crisi potenziali o in atto, le Parti concordano sull'opportunità di coinvolgere nell'ambito dei processi di cooperazione eventuali soggetti ed autorità esterni.

- 5.6 Senza pregiudizio per i processi di cooperazione intrattenuti singolarmente dalle Parti e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale il Comitato determina i tempi e i modi per l'eventuale trasmissione di informazioni rilevanti a Comitati omologhi istituiti in altri Stati membri della UE.

6 Regime di riservatezza e di circolazione delle informazioni


- 6.1 Le informazioni sono scambiate tra le Parti nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione delle informazioni riservate previste dalle legislazioni nazionale e comunitaria vigenti.
- 6.2 Le Parti assicurano che tutte le persone che hanno accesso alle informazioni riservate di cui al presente Protocollo siano tenute all'obbligo del segreto di ufficio.
- 6.3.1 Nel corso di una crisi e compatibilmente con le rispettive prerogative istituzionali, le Parti concordano le comunicazioni da rendere nelle competenti sedi istituzionali e quelle da rilasciare nei confronti del pubblico.

7 Disposizioni finali


- 7.1 Le disposizioni del presente Protocollo non sono legalmente vincolanti e non possono dare adito ad alcuna pretesa di tipo legale da parte delle Parti o di terzi.
- 7.2 Le Parti definiscono al proprio interno le unità operative per l'espletamento delle funzioni previste nel presente Protocollo; inoltre, esse individuano le procedure operative di coordinamento per l'attivazione del presente Protocollo.
- 7.3 Il presente Protocollo entra in vigore il 7 marzo 2008.
- 7.4 Ogniqualevolta lo ritengano necessario, le Parti procederanno a rivedere il presente Protocollo e a considerare possibili aggiustamenti per aumentarne l'efficacia e la

funzionalità. Inoltre, il presente protocollo potrà essere emendato in relazione agli sviluppi della legislazione comunitaria e a quelli della cooperazione internazionale in materia di gestione delle crisi.


Roma, 7 marzo 2008



Il Ministro dell'economia e delle finanze, Tommaso Padoa-Schioppa



Il Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi



Il Presidente della Consob, Lamberto Cardia

Il Presidente dell'Isvap, Giancarlo Giannini

